TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 113

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica e' obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnale a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne; in luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza. I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-113-uso-dei-dispositivi-di-segnalazione-acustica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it